



PROVINCIA DI PISA

Serv Sviluppo Sostenibile ed Energia

Proposta nr. 4939	Del 16/11/2009
Determinazione nr. 4894	Del 16/11/2009

Oggetto: Autorizzazione alla Soc.Acque Industriali Srl con sede legale in Ospedaletto(PI) per l'utilizzo di fanghi da depurazione acque destinati a spandimento in agricoltura presso Az.Agricola Moretti Edy di Volterra

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo n. 99 del 27.1.1992 in attuazione della direttiva CEE n. 86/278 concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione di fanghi di depurazione in agricoltura;

Vista la L.R. n. 25 del 18.5.'98 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" che delega alle Province funzioni amministrative in materia di utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura di cui al Decreto Legislativo n. 99/92 ;

Visto il Regolamento Regionale n. 14 del 25.2.2004 che definisce le norme tecniche per l'espletamento delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali in materia di gestione rifiuti e bonifiche;

Vista la domanda inoltrata dalla Soc. Acque Industriali srl con sede legale in Ospedaletto (PI) via Bellatalla I con la quale si richiede l'autorizzazione per lo spandimento in agricoltura dei fanghi provenienti da trattamento di depurazione acque di scarico sui terreni dell'Azienda Agricola "Moretti Edy" ubicati in Comune di Volterra, identificati dai mappali catastali allegati alla documentazione e specificati sotto;

Viste le analisi dei terreni interessati allo spandimento dalle quali risulta che sussistono le condizioni per il loro impiego;

Viste le analisi dei fanghi che hanno evidenziato valori nei limiti di legge ai fini dello spandimento;

Vista il programma colturale trasmesso dalla suddetta Acque Industriali srl che prevede che il quantitativo autorizzato verrà ripartito nel triennio di autorizzazione;

Vista la dichiarazione di consenso formale allo spandimento rilasciata dalla sig.ra Moretti Edy in qualità di conduttore dei terreni della suddetta Azienda Agricola;

Visto il documento di autocertificazione trasmesso dalla suddetta Moretti Edy nel quale viene precisato di avere la disponibilità dei terreni oggetto della presente richiesta;

Verificato che i terreni individuati per l'applicazione dei fanghi non rientrano nelle aree non idonee individuate allo scopo con apposito regolamento approvato dal C.P. con delibera n. 62 del 9.4.'99 ;

Ritenuto pertanto di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta;

Accertata la propria competenza a determinare ai sensi dell'art. 107 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 e dell'articolo 1.3.10 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di questo Ente;

DETERMINA

1) di autorizzare la Soc. Acque Industriali srl con sede legale in Ospedaletto (PI) via Bellatalla all'utilizzo in agricoltura dei fanghi provenienti da trattamento di depurazione acque di scarico sui terreni della Azienda Agricola "Moretti Edy" ubicati in Comune di Volterra identificati dai mappali catastali di seguito specificati:

Foglio n. 84- part. n. 16;

Foglio n. 85- part. n. 6,15,18,20,30,31,32,33,34,35,36,41,42,44,49,50,55,57,58,61,71;

Foglio n. 101- part. n. 2,4,5,7,9,10,12,14,16,23,24,33,59,63;

Foglio n. 102- part. n. 48,49;

per una superficie utile allo spandimento pari a HA 61.81.52;

2) di precisare che sulle seguenti particelle:

Foglio n. 84- part. n. 16 (per una superficie pari a ha 3,469);

Foglio n. 85- part. n. 6,15,18,20,30,31,32,33,34,35,36,41,42,44,49,50,55,58,71 (per una superficie pari a ha 24,3664);

Foglio n. 101- part. n. 4,5,7,9,10,12,14,16,23,24,33,59,63 (per una superficie pari a ha 10,0806);

Foglio n. 102- part. n. 49 (per una superficie pari a ha 1,2438);

potranno essere collocati solo fanghi con contenuto in sostanza secca superiore al 30% in quanto presentano pendenze superiori al 15%, nel rispetto di quanto previsto all'art. 4) comma 3 lettera b. del suddetto D.Lgs. 99/92;

3) di precisare che il quantitativo totale autorizzato espresso in sostanza secca è di tn 927,22, pari a 15 tn/ha nel rispetto di quanto indicato all'art. 3) comma 4 del D.Lgs. 99/1992; di precisare inoltre che i quantitativi autorizzati, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R del 25.2.2004, devono essere ripartiti nel triennio, come peraltro indicato nel programma culturale depositato agli atti di questa Amministrazione;

4) di precisare che la durata dell'autorizzazione è di tre anni a far data dall'adozione del presente provvedimento;

5) di fare obbligo alla suddetta Acque Industriali srl di rispettare nell'attività di spandimento le fasce di rispetto specificate sotto:

- almeno 100 mt dai centri abitati;
- dagli insediamenti sparsi 80 mt;
- dalle strade statali, provinciali e comunali 60 mt;

- da corsi d'acqua superficiali 80 mt, con esclusione dei fossi campestri catastalmente non individuati;
- 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione acque, in applicazione dell'articolo 21) comma 7 del D.Lgs. 11.5.1999 n. 152;

6) di autorizzare all'utilizzo in agricoltura i fanghi provenienti dai seguenti impianti:

- Comune di Empoli (FI) loc. Pagnana;
- Poggibonsi (SI) loc. Lame di Sotto;
- Castelfiorentino (FI) loc. Cambiano;
- Comune di Ponsacco (PI) via Europa;
- Comune di Montopoli V/A (PI) loc. Vaiano;
- Cascina (PI) loc. S. Prospero;
- Tirrenia (PI) via Vannini;
- Pisa sud via Aurelia;
- Pisa nord loc. S. Jacopo;
- Vecchiano (PI) loc. Migliarino;
- Vecchiano (PI) via Barra;

7) di stabilire che la Ditta presenti le analisi dei fanghi ogni volta che intervengano cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque trattate e comunque almeno una volta ogni sei (6) mesi per i fanghi provenienti dagli impianti di:

- Comune di Empoli (FI) loc. Pagnana;
- Poggibonsi (SI) loc. Lame di Sotto;
- Castelfiorentino (FI) loc. Cambiano;
- Comune di Ponsacco (PI) via Europa;
- Cascina (PI) loc. S. Prospero;
- Tirrenia (PI) via Vannini;
- Pisa sud via Aurelia;
- Pisa nord loc. S. Jacopo;
- Vecchiano (PI) via Barra;

ogni dodici (12) mesi per i fanghi provenienti dagli impianti:

- Comune di Montopoli V/A (PI) loc. Vaiano;
- Vecchiano (PI) loc. Migliarino;

così come stabilito dall'art. 11 comma 1 del D.Lgs. 99/92;

8) di precisare che l'utilizzazione dei fanghi potrà avvenire solo in presenza di analisi in corso di validità, previa tempestiva comunicazione delle stesse a questa Provincia;

9) di prescrivere inoltre che sia comunicato a questa Provincia e ai Sindaci dei Comuni interessati l'inizio dell'attività di spandimento e il programma semestrale con almeno 10 gg di anticipo; nel contempo al Comune interessato dovrà essere fornita la documentazione di cui al punto 3. dell'art. 9) del succitato D.Lgs. 99/92 ed in particolare:

- a) gli estremi degli impianti di provenienza dei fanghi;
- b) i dati analitici dei fanghi per i parametri indicati nell'allegato IB;
- c) l'identificazione, sui mappali catastali, della superficie dei terreni sui quali si intendono applicare i fanghi;
- d) i dati analitici dei terreni per i parametri indicati nell'allegato II A del suddetto D.Lgs.;
- e) le colture in atto e quelle previste;
- f) le date previste per l'utilizzazione dei fanghi;

g) il consenso allo spandimento da parte di chi ha diritto di esercitare attività agricola sui terreni interessati dall'utilizzazione dei fanghi;
h) il titolo di disponibilità dei terreni ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
di precisare inoltre che eventuali modifiche ai programmi devono essere notificate con almeno 10 gg di anticipo;

10) di prescrivere inoltre che:

- le operazioni di interrimento dei fanghi dovranno avviarsi immediatamente all'arrivo degli stessi e devono essere applicati secondo le buone pratiche agricole;
- durante le fasi di applicazione dei fanghi sul suolo deve essere evitata la diffusione di aerosoli, il ruscellamento, il ristagno ed il trasporto del fango al di fuori dell'area interessata alla somministrazione. In ogni caso l'applicazione dei fanghi deve essere sospesa durante e subito dopo abbondanti precipitazioni, su superfici gelate coperte da coltre nevosa, nonché in presenza di vento tale da causare maleodoranze nelle vicinanze;
- nei periodi estivi caratterizzati da elevate temperature il conferimento dei fanghi dovrà avvenire nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio;
- nelle varie fasi di raccolta, trasporto ed utilizzazione dei fanghi la scheda di accompagnamento di cui all'art. 13) del D.Lgs. n. 99/1992 è sostituita dal formulario di identificazione del rifiuto; le specifiche informazioni indicate nell'allegato IIIA del suddetto D.Lgs. devono essere trascritte nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario;
- l'utilizzatore dei fanghi istituisca un registro secondo le modalità riportate all'art. 15) commi 1 e 2 del suddetto D.Lgs.; anche i registri dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a sei anni dall'ultima annotazione;

11) di prescrivere infine alla suddetta Acque Industriali srl la trasmissione a questa Amministrazione, entro la fine del mese di gennaio, di una relazione riassuntiva sui quantitativi dei fanghi utilizzati nell'anno solare precedente, come previsto all'art. 6) comma 5. del D. Lgs. 99/1992, riferita alle singole particelle catastali autorizzate;

12) di trasmettere per quanto di competenza copia del presente provvedimento alla Soc.Acque Industriali srl di Pisa, al Comune di Volterra e al Dip. Arpat di Pisa.

IL DIRIGENTE

Laura Pioli

Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 16/11/2009 al 01/12/2009.

IL RESPONSABILE

Luisa Bertelli

L'atto è sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs n. 10/2002 e del T.U. n. 445/2000

E' Copia conforme all'originale.

Firma e Timbro

Comune di Volterra

CARTA DELLO SPANDIMENTO ZONA 1

Foglio n° 84, mappale n° 16
Foglio n° 85, mappali n° 15, 18, 20, 35, 33, 34, 6, 36, 41, 31, 30, 44, 58, 71, 55, 57, 61, 42, 49, 50, 32
Foglio n° 101, mappali n° 7, 4, 2, 9, 10, 12, 59, 63, 16, 5, 24, 14, 23, 33
Foglio n° 102 mappali n° 48 e 49

Sup. Catastale Ha 88.88.10

Sup. a Vincolo (Reg. Regionale 14/R/2004) = Ha 27.06.58

Tot. sup. Utile per lo spandimento dei fanghi = Ha 61.81.52

scala 1: 4.000

